

## COSTITUZIONE IN SENSO *FORMALE* E IN SENSO *MATERIALE*

La principale e più classica distinzione da trattare è tra Costituzione in senso formale e Costituzione in senso materiale.

Per **Costituzione in senso formale** si intende il documento in cui vengono raccolte le norme costituzionali. Dunque, in senso formale:

**Costituzione = documento costituzionale**

**La costituzione ha sempre una forza particolare rispetto alle altre fonti (le leggi ad esempio), cioè è in posizione di supremazia.** È bene ribadire che si tratta di una affermazione che può essere accolta in linea di principio perché a questa si collega la distinzione tra le costituzioni rigide e quelle flessibili.

**Costituzione rigida** (per esempio la nostra Costituzione italiana): **è quella che per essere modificata (proprio per questa particolare forza che possiede) ha necessità di un procedimento aggravato non essendo assolutamente sufficiente una qualsiasi legge ordinaria per abrogarla.**

**Costituzione flessibile** (lo era ad esempio lo Statuto albertino che ha preceduto la Costituzione italiana vigente): **è quella suscettibile di modifiche e deroghe tramite le semplici leggi ordinarie.**

Per **Costituzione in senso materiale** invece si vuole intendere la natura intrinseca (l'anima) della Costituzione, ossia ciò che costituisce l'ordinamento nei suoi aspetti essenziali, dunque l'insieme dei valori, degli scopi e delle forze ad esso sottese, "quel nucleo essenziale di fini e di forze che regge ogni singolo ordinamento positivo".

Tuttavia costituzione formale e costituzione materiale possono coincidere ma talvolta possono trovarsi in collisione a causa dei mutamenti delle forze politico-sociali: in tal caso sarà necessario eliminare le ragioni del contrasto:

- 1) modificando la costituzione formale (se essa si dimostri espressione di un assetto diverso da quello ritenuto vigente);
- 2) affermando con preminenza la costituzione formale (se i valori mantengono la propria vigenza ma vengono applicati in modo distorto dalle forze politiche).

La Costituzione italiana rientra tra quelle scritte e rigide, dunque per qualunque modifica è necessario far ricorso ad un procedimento aggravato.

I **limiti** ad una modifica della Costituzione italiana possono essere di due generi:

**a) quelli derivanti dal diritto**

**b) i cd. limiti logici**

a) Quelli derivanti dal diritto positivo possono poi essere **espliciti e impliciti**:

**esplicito** è il limite previsto dall'art. 139 secondo cui "la forma repubblicana è immodificabile", **impliciti** sono quelli non espressi, ma desumibili dalla Costituzione (sono ad esempio il principio democratico; i diritti inviolabili, il principio d'eguaglianza, in altre parole le norme-principio su cui si fonda l'ordinamento costituzionale).

b) I cd. **limiti logici** sono quelli che derivano da un ragionamento logico, a prescindere dalle clausole poi presenti in ciascun ordinamento. Ad es.: nel nostro ordinamento è previsto il procedimento aggravato per modificare la Costituzione; tale provvedimento si potrebbe aggirare

modificando proprio la regola che prevede il procedimento aggravato per le modifiche. Bene, questo non è possibile in quanto in sé il fatto di modificare una disposizione costituzionale che determina le modalità di modifica delle disposizioni costituzionali rappresenta un limite logico.

## I TIPI DI COSTITUZIONE

In ordine al concetto di Costituzione in quanto documento formale distinguiamo:

- Costituzione **scritta**: quando i principi e gli istituti sono consacrati in un documento scritto (appunto la Carta costituzionale)
- Costituzione **consuetudinaria**: non c'è un documento ma vi sono singole leggi che regolano particolari rapporti e l'assetto costituzionale è in gran parte regolato dalle norme consuetudinarie (tipico esempio è dato dalla Gran Bretagna). (**Consuetudine** = ripetizione generale e costante di un comportamento da parte della collettività che, pur non essendo regolato da norme scritte, acquista rilevanza giuridica.)
- Costituzione **rigida**: per modificare o abrogare le disposizioni di legge è necessario un procedimento aggravato
- Costituzione **flessibile**: per modificare o abrogare le disposizioni di legge è sufficiente il procedimento proprio delle leggi ordinarie
- Costituzione **lunga**: disciplina la materia costituzionale ma anche materie diverse
- Costituzione **corta**: disciplina soltanto la materia costituzionale (Costituzione federale degli Stati Uniti)
- Costituzione **bilancio**: si rivolge al presente e intende dare forma giuridica ad una realtà sociale già esistente
- Costituzione **programmatica**: promuove e fissa nuovi obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei allo scopo prefissato
- Costituzione **ottriata**: se concessa dal sovrano ai suoi sudditi
- Costituzione **votata**: se di emanazione popolare e dunque redatta e approvata dai rappresentanti del popolo.
- Costituzione **convenzionale**. Tale requisito è legato alle modalità di approvazione della Costituzione. Si dice convenzionale la Costituzione votata dai rappresentanti del popolo, non promanata da un unico partito politico, ma redatta e approvata con l'accordo di tutte le forze politiche strutturalmente in contrasto tra loro.

**La nostra Costituzione** (promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948) è **scritta, rigida, convenzionale, votata**.

## LA NOSTRA COSTITUZIONE: CENNI STORICI

Nel 1848 Carlo Alberto di Savoia (sovrano del Regno di Piemonte e Sardegna), concesse ai sudditi la prima Costituzione (**Statuto Albertino**), ispirata ai principi di separazione dei poteri e dell'uguaglianza dei sudditi. Con la legge n. 4671 del **17 marzo 1861**, (unità d'Italia), sorge lo Stato italiano che attribuisce al sovrano il titolo di Re d'Italia e lo Statuto Albertino diventa la

Costituzione del Regno d'Italia.

Lo Statuto era una Costituzione flessibile, e dimostrò una notevole capacità di adattamento adeguandosi con relativa facilità ai mutamenti politici del periodo 1848-1922. L'evoluzione storica venne bruscamente interrotta dall'avvento al potere del fascismo. Sotto un profilo formale il passaggio al fascismo è avvenuto nella legalità statutaria, anche se a partire dal 1925 iniziò una azione di demolizione degli istituti costituzionali qualificanti del regime che si era realizzato: limitazione e abolizione delle principali libertà, soppressione del carattere rappresentativo dello Stato, eliminazione dell'eguaglianza fra i cittadini attraverso discriminazioni razziali. Il fascismo cadde fra il 25 luglio 1943 quando Mussolini perse il posto di Capo del Governo.

Con la caduta del fascismo iniziò un processo di rinnovamento istituzionale che si concluse con la scelta repubblicana e con l'approvazione di una nuova Costituzione.

**Il 2 giugno 1946** il popolo fu chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica (**referendum istituzionale**). Il referendum istituzionale vide vittoriosa la repubblica. Il 16 giugno 1946 la Corte di cassazione, riunita a Montecitorio nella sala della Lupa, proclamò ufficialmente la Repubblica con conseguente espulsione dei Savoia dal Paese;

L'Assemblea costituente si riunì dal 25 giugno 1946 fino al 1° gennaio 1948 con l'entrata in vigore della nuova Costituzione. Compito dell'Assemblea costituente fu quello di redigere e di deliberare la nuova costituzione. La redazione del progetto di costituzione fu affidata a una commissione di 75 deputati e venne votata e discussa dall'intera Assemblea sino al 22 dicembre 1947. Il 27 dicembre 1947 la Costituzione venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò **in vigore il 1° gennaio 1948**.

## **I CARATTERI DELLO STATO EMERGENTI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA**

### **- Art. 1, co. I Cost.: stato repubblicano**

La Costituzione ribadisce questa caratteristica nell'art. 1 co. I.; in effetti si tratta di un'affermazione alquanto superflua visto che lo Stato dal '48 non poteva essere che repubblicano, dato il referendum che fu fatto per scegliere tra repubblica e monarchia.

### **- Art. 1 Cost.: stato democratico:**

Etimologicamente democrazia significa "governo del popolo", dunque l'ideale democratico consisterebbe nel rendere possibile un pieno ed assoluto autogoverno dei governati in modo da raggiungere una perfetta identificazione tra governanti e governati. In effetti però questo è il concetto meramente idealistico, il concetto realista invece è quello secondo il quale, pur permanendo la distinzione tra governanti e governati, i primi vengono posti in continuo collegamento con i secondi cosicché l'attività governativa risulti aderente alle esigenze della collettività popolare.

Gli strumenti (e dunque, tecnicamente, gli istituti giuridici) che realizzano il principio democratico sono:

- **1) democrazia rappresentativa**, o indiretta in cui il popolo svolge la sua partecipazione indirettamente tramite i propri rappresentanti designati dal corpo elettorale: il popolo elegge il Parlamento che avrà poi il controllo sull'operato del Governo.
- **2) democrazia diretta**, con cui si attribuisce direttamente al popolo un potere d'impulso o di decisione relativamente alle attività di governo: referendum abrogativo o costituzionale, iniziativa popolare delle leggi.

Le forme di cui sopra sono riassunte nella nostra Costituzione all'**art. 1 "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"**.

La garanzia di realizzazione delle esigenze popolari viene poi nella Costituzione affermata dall'art. 2 (i diritti inviolabili), meglio definiti negli artt. 17 (riunione); 18 (associazione); 21 (libera manifestazione del pensiero) e per completare dell'art. 3 che esprime il principio di uguaglianza si nel senso di uguaglianza formale che nel senso di uguaglianza sostanziale.

- Artt. 1 e 4 Cost.: lo **Stato fondato sul lavoro**:  
La Costituzione attribuisce al lavoro una rilevanza costituzionale, esso è un valore base dell'ordinamento, concorre al progresso materiale o spirituale dei singoli, e rappresenta un criterio di differenziazione tra i cittadini
- Artt. 3, 2, 4 Cost.: lo **Stato sociale**:  
La Costituzione italiana afferma che è compito dello Stato intervenire nei rapporti economici per il benessere dei cittadini. Ai diritti si affiancano dunque i doveri inderogabili di solidarietà e sarà compito dello Stato creare le condizioni necessarie di lavoro per ciascun cittadino.
- Art. 94 Cost.; lo **Stato parlamentare**:  
La nostra forma di governo è parlamentare e l'art. 94 disciplina il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, nonché la responsabilità politica del Presidente del Consiglio e dei ministri. Scendendo più nello specifico l'Italia gode di una forma di governo parlamentare nella quale nessuno degli organi di indirizzo politico (Parlamento e Governo) occupa una posizione di prevalenza, essendo essi chiamati ad operare in condizioni di parità.
- Artt. 5, 114 Cost.; lo **Stato decentrato**:  
la Repubblica è una e indivisibile ma riconosce e promuove le autonomie locali attribuisce inoltre poteri e funzioni a Comuni, Province, Regioni ed enti autonomi.
- Artt. 8, 19, 3, 20 Cost.; lo **Stato non confessionale**:  
La Costituzione attribuisce la più ampia libertà religiosa e l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose eliminando la possibilità che la religione possa essere elemento discriminatorio fra i cittadini. Il nostro dunque è uno Stato laico, da non intendere la laicità come il disinteresse nei confronti della religione, ma piuttosto come la libertà concessa a qualunque credo religioso.
- Artt. 10, 11 Cost.: **Stato aperto alla comunità**  
Lo stato italiano si è impegnato ad uniformare il suo ordinamento alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a disciplinare la condizione giuridica dello straniero, a ripudiare la guerra in condizione di parità con gli altri stati.

La Costituzione italiana è composta da **139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali**.

Si divide in tre parti:

- 1) **principi fondamentali** (art. 1-12)
- 2) **diritti e doveri dei cittadini** (art. 13-54)
- 3) **ordinamento della repubblica** (art. 54-139) in cui si disciplina la struttura e il funzionamento dei principali organi costituzionali).

## **IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E LE LIBERTA' NEGATIVE**

Nella nostra Costituzione il principio dell'eguaglianza viene riconosciuto ed affermato non solo in termini di eguaglianza formale, ma anche di eguaglianza sostanziale.

art. 3 Cost. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (**uguaglianza formale**)

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese». (**uguaglianza sostanziale**)

Due sono quindi gli aspetti:

- quello **formale**, che si esprime nell'uguaglianza dinanzi alla legge. Consiste nella parità di trattamento che deve essere naturalmente garantita per situazioni eguali. L'eguaglianza dinanzi alla legge richiede l'eguaglianza della legge per tutti i cittadini.
- quello **sostanziale**, che implica la possibilità di partecipare, con pari opportunità alla vita politica, civile ed economica del Paese. In effetti questo genere di uguaglianza dovrà essere ancora in gran parte essere realizzata concretamente. Consiste in pratica nella pretesa, da parte del cittadino, che la Repubblica elimini gli ostacoli al reale raggiungimento di quanto enunciato nel primo comma .

## LE LIBERTA' NEGATIVE

Le libertà negative sono quelle definite anche dallo Stato. In altre parole per il godimento di una libertà negativa è necessaria una omissione da parte dello Stato che dunque non dovrà in alcun modo "intromettersi" nel godimento di dette libertà (definite per questo negative) .Sono:

libertà personale;  
libertà di domicilio;  
libertà e segretezza della corrispondenza;  
libertà di circolazione e soggiorno;  
libertà di riunione,  
libertà di associazione;  
libertà di religione;  
libertà di manifestazione del pensiero;  
libertà dell'arte e della scienza.

## LA LIBERTA' PERSONALE (art. 13)

La libertà personale è "inviolabile". Senza la garanzia della libertà personale tutte le altre libertà potrebbero vanificarsi e divenire semplici espressioni verbali. Essa indica la libera disponibilità della propria persona fisica ma comprende, per alcuni aspetti anche gli aspetti psichici e morali. Concretamente si esprime con il **divieto** esplicito, di "**forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale**".

Sono ammessi, tuttavia, dei limiti alla libertà personale; limiti legittimi solo se:

**a)** la limitazione o restrizione sia disposta con "atto motivato dell'autorità giudiziaria" (riserva di giurisdizione)

**b)** ciò avvenga "nei soli modi e casi previsti dalla legge" (riserva assoluta di legge).

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti, se pur provvisori, limitativi della libertà personale, ma deve darne avviso entro 48 ore all'autorità giudiziaria che entro 48 ore deve procedere alla convalida.

## LIBERTA' DI DOMICILIO art. 14

Il concetto di domicilio comprende: il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ma anche qualunque luogo in cui la persona riesca ad isolarsi. Anche il domicilio è dichiarato "**inviolabile**" e le eventuali **limitazioni** o restrizioni di tale libertà (quali ispezioni, perquisizioni o sequestri) sono consentite soltanto con le garanzie prescritte per la tutela

della libertà personale, e cioè nei **casi e modi stabiliti dalla legge**.

Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza (ad esempio flagranza di reato), l'autorità di pubblica sicurezza può procedere a ispezioni, perquisizioni o sequestri, ma deve comunicarlo entro 48 ore all'autorità giudiziaria. Attiene alla libertà di domicilio il trattamento dei dati personali, quella che comunemente viene individuata come protezione della privacy da intrusioni e utilizzazioni, facendo particolare riferimento alla tutela riservata ai dati cd. sensibili.

### **LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA art.15**

Fra le libertà "inviolabili", la Costituzione comprende anche la libertà e segretezza della corrispondenza. Si è voluto tutelare tanto la **libertà** quanto la **segretezza**, e dunque una tutela posta sotto due forme di corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica dall'interferenza pubblica e privata. La limitazione dell'inviolabilità e della segretezza della corrispondenza può avvenire solo **con atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Non sono previste limitazioni da parte della polizia giudiziaria per motivi di necessità e urgenza, se non accompagnate da decreto dell'autorità giudiziaria.**

### **LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO art. 16**

Ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza.**

E' evidente la differenza rispetto alle altre libertà negative già esaminate (artt. 13, 14, 15):

- non è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria per la limitazione della libertà di circolazione e soggiorno
- i motivi per cui la legge può limitare tale libertà sono già indicati nel testo (sanità e sicurezza).

La libertà di circolazione e soggiorno ingloba anche la cd. libertà di espatrio: viene garantita la libertà dei cittadini di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, chiaramente subordinando quanto sopra alla concessione del passaporto o di un documento equipollente (anche solo la carta d'identità per gli Stati della Comunità europea). Tutto ciò, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale.

### **LIBERTA' DI RIUNIONE**

Accanto ai diritti di libertà che sono riconosciuti all'uomo, o al cittadino in quanto singolo, la Costituzione disciplina i diritti di libertà che spettano all'uomo in quanto appartenente a formazioni sociali (questo in base a quanto previsto dall'art. 2 Cost.).

Innanzitutto è necessario distinguere le diverse tipologie di riunione:

quelle in **luogo pubblico**

quelle in **luogo aperto al pubblico**

quelle in **luogo privato**

Le riunioni in **luogo pubblico** sono quelle che avvengono ad esempio in una piazza, ossia quelle in cui la natura del luogo consente il libero accesso a chiunque.

Solo per queste si prevede che venga dato preavviso al questore (almeno tre giorni prima), che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, oppure per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica. Si badi bene che non si tratta nel modo più assoluto di autorizzazione ma semplicemente di una preavviso.

Le riunioni in **luogo aperto al pubblico** sono quelle che avvengono in luoghi in cui si può accedere solo a determinate condizioni (ad esempio un cinema o un club).

Le riunioni in **luogo privato** sono ad esempio quelle che si possono svolgere in un'abitazione privata in cui possono accedere soltanto coloro che sono espressamente invitati.

Tutte le riunioni debbono svolgersi pacificamente e senza armi.

Anche la **libertà di corteo** si inserisce nella libertà di riunione, tanto che questi sono stati definiti "riunioni in movimento"; anche per questi (in pubblico) serve quindi preavviso alle pubbliche autorità .

### **LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE art. 18**

L'art. 18 Cost. garantisce il diritto di associazione in termini molto ampi, e infatti viene **esclusa ogni forma di autorizzazione**. A differenza delle riunioni le associazioni sono caratterizzate da una organizzazione stabile, e si formano per soddisfare interessi comuni a coloro che vi fanno parte.

La libertà di associazione possiede numerose sfaccettature, infatti nella libertà di associazione rientrano pienamente:

la libertà di aderire ad una associazione.

la libertà di costituire un'associazione.

la forma "negativa" della stessa, ossia la libertà di non associarsi.

Unico **limite** a tale libertà: non è consentito il perseguimento di **fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale**. Sono inoltre proibite le **associazioni segrete** e quelle che perseguono **scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare**.

### **LIBERTA' DI RELIGIONE art. 19**

**"tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume"**.

Viene dunque garantita la libertà di coscienza, intesa come libertà di **avere una fede o di non averne**, e appunto la libertà religiosa, che si concreta non solo nell'**adesione a una religione ma anche nella possibilità di esercitare liberamente la propria fede**. Il nostro Stato è certamente uno Stato laico. Questo ha comportato innanzi tutto l'abbandono dell'idea di Religione di Stato e di conseguenza ha messo sullo stesso livello tutte le confessioni religiose.

#### **UNICO LIMITE: il buon costume**

Cosa può ritenersi contrario al buon costume? E' chiaro che si tratta di una domanda la cui risposta può variare a seconda del momento storico in cui ci si trova e in base a criteri null'affatto oggettivi che possono mutare da soggetto a soggetto. Il buon costume dunque rientra in quelle clausole della Costituzione che inglobano in sé un ampio numero di contenuti.

### **LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art. 21**

La libertà di manifestazione del pensiero riveste un ruolo di particolare rilievo nel testo costituzionale e rappresenta una delle principali libertà del nostro ordinamento giuridico; se non viene tutelata effettivamente la libertà di manifestazione del pensiero, anche le altre in qualche modo possono risultare limitate.

L'art. 21 Cost. garantisce a tutti (e quindi non ai soli cittadini) il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con **la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione**. La libertà di parola è

la forma più ampia e comunque quella meno soggetta a limitazioni. E' difficile imporre delle limitazioni formali ad una manifestazione del pensiero così "immediata".

Il mezzo di diffusione che il legislatore ha più ampiamente disciplinato è la **stampa**.

La stampa **non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure**. Si esclude, cioè, ogni possibilità del potere pubblico di intervenire sull'esercizio della libertà o di limitare libertà mediante controlli sul contenuto.

Sono però vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Per gli spettacoli teatrali, la vigente legislazione si limita a prescrivere la licenza del questore, mentre per le rappresentazioni cinematografiche, la legge dispone che la proiezione in pubblico dei film è soggetta a nulla osta che viene rilasciato su parere conforme di speciali commissioni (ad esempio per definire se gli spettacoli debbano essere vietati ai minori di 14 o 18 anni).

### **LIBERTA' DELL'ARTE E DELLA SCIENZA art. 33**

Tale libertà è determinata e resa indispensabile dalle finalità di progresso che l'arte, ma soprattutto la scienza, perseguono.

E' chiaro che l'arte gode di una libertà più "ampia" in quanto non necessita di strumenti economicamente gravosi; la ricerca scientifica, è evidente, è maggiormente sottoposta al finanziamento che anche lo Stato deve impegnarsi a garantire.

La estesa libertà riconosciuta ad entrambe le forme è dimostrata dall'inesistenza di limiti inerenti l'opera d'arte o di scienza osceni. Dunque non si potrà limitare tale libertà con l'accusa di oscenità.

La libertà prevista e tutelata dall'art. 33 comporta anche:

- **la libertà di insegnamento:** concede ad ogni docente la possibilità di esercitare le sue funzioni di insegnante in conformità alle proprie convinzioni in ordine alla disciplina che insegna. Quanto all'organizzazione la Costituzione si sofferma sulla preminenza della posizione statale nell'organizzazione scolastica: spetta infatti alla Repubblica non solo istituire proprie scuole per tutti gli ordini e gradi, ma anche dettare le norme generali sull'istruzione. Gli enti e i privati hanno comunque il diritto di istituire scuole e istituti di istruzione, senza oneri per lo Stato. Il principio di libertà di insegnamento è naturalmente valido anche per l'insegnamento universitario.

- **la libertà di istruzione:** infatti "la scuola è aperta a tutti" e non sono quindi ammissibili selezioni fondate su valutazioni non rispondenti al principio generale di uguaglianza.

### **LE LIBERTA' POSITIVE**

Sono quelle che per essere tali **necessitano di un'azione da parte dello Stato**

### **I DIRITTI SOCIALI**

Lo Stato sociale ha tra i suoi fini fondamentali quello di intervenire nei rapporti sociali per modificarne gli effetti a favore di determinati gruppi e categorie, soprattutto a favore dei gruppi e delle categorie economicamente più deboli.

Sono espressione di tutto ciò i diritti sociali, ossia:

- Diritto al lavoro
- Diritto alla salute
- Diritto alla salubrità dell'aria

- Diritto allo studio
- Diritto del lavoro ad una retribuzione proporzionata
- Diritto del lavoratore al riposo settimanale
- Diritto della donna lavoratrice ad eguali trattamenti e diritti
- Diritto dei minori, a parità di lavoro, ad una parità di retribuzioni
- Diritto all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro
- Diritto degli inabili all'avviamento professionale

## IL LAVORO. Artt. 35,36, 37, 39, 40

La Costituzione vi riconosce una posizione centrale, affermando che la Repubblica democratica è **“fondata” sul lavoro.**

Il lavoro deve mirare a contribuire al progresso materiale o spirituale della società, dunque è fondamento della Repubblica e conferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza possibilità di introdurre differenziazioni discendenti dalla diversa attività lavorativa esercitata. Fuori di dubbio esso si pone come **diritto di libertà**, nel senso che ogni cittadino deve essere libero di scegliere l'attività più congeniale alle proprie possibilità e professionalità, e come **diritto civico**, in quanto attribuisce al cittadino la pretesa ad una azione da parte della Repubblica per promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Il principio fondamentale in materia di tutela del lavoro è proclamato dall'art. 35 Cost., per il quale la Repubblica si assume il compito di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Si prevedono inoltre accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoratore e si riconosce la libertà di emigrazione con conseguente tutela del lavoro italiano all'estero.

L'art. 36 stabilisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, principio della giusta retribuzione, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (principio della retribuzione familiare).

L'art. 37 tutela in particolare la posizione della donna, il cui trattamento nel rapporto di lavoro deve essere equiparato a quello dell'uomo. Per quanto riguarda il lavoro minorile, la Costituzione rimanda alla legge per stabilire il limite minimo d'età per il lavoro salariato, e tutela la posizione del minore nell'attività lavorativa.

Molto rilevante ai fini della disciplina del lavoro nell'ordinamento giuridico appare essere anche **lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970)**. Con questo si garantisce un'ampia tutela alla libertà e dignità del lavoratore e alla libertà sindacale.

Il sindacato rappresenta lo strumento più efficace per la tutela del lavoratore.

L'art. 39 Cost. sancisce anzitutto il principio fondamentale della libertà sindacale. Questo significa libertà di costituzione di uno o più sindacati e libertà per ogni lavoratore di aderire o meno al sindacato.

Lo sciopero costituisce un'astensione dalla prestazione del lavoro effettuata da una pluralità di lavoratori e non dà luogo a una violazione del contratto di lavoro, sicché il datore di lavoro può solo non corrispondere la retribuzione.

Lo sciopero, strumento di autotutela dei lavoratori, è dichiarato dall'art. 40 Cost. come un diritto, anche se viene operato un rinvio alla legge ordinaria per la determinazione delle modalità, e quindi anche dei limiti, per l'esercizio di tale diritto.